



COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda (TN)

BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 COMMA 1., LETTERA E) DELLA L.P. N. 5/2006 ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Il Comprensorio Alto Garda e Ledro, per effetto dell'articolo 72 comma 1., lettera e) della L.P. n. 5/2006 mette a disposizione, per l'anno scolastico 2009/2010, assegni di studio a favore di studenti in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati:

A). MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti nel Comprensorio **va compilata e sottoscritta presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio Alto Garda e Ledro**, 2° piano, Via Rosmini 5/b – 38066 Riva del Garda (TN), utilizzando gli appositi moduli, entro e non oltre il seguente termine ultimo:

ORE 12.00 DEL GIORNO MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

MATTINO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30 / 12.00
POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 14.30 / 16.00

(per la presentazione delle domande è importante non aspettare l'ultimo giorno utile !)

Allo scopo l'interessato dovrà concordare con il competente Ufficio Istruzione del Comprensorio **apposito appuntamento**, al numero telefonico **0464/571703**, presentandosi alla data concordata con la seguente documentazione:

- la dichiarazione ICEF, per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, attestante la condizione economica e patrimoniale riferita all'anno 2008;
- il modulo raccolta dati compilato in ogni sua parte;
- un documento di identità valido ed il codice fiscale;
- copia della documentazione comprovante le spese sostenute o che si prevede di sostenere;
- copia pagella anno scolastico 2008/2009.

L'interessato dovrà compilare il "modulo raccolta dati" allegato al presente bando seguendo le istruzioni contenute nello stesso. Il modulo è ritirabile presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio oppure scaricabile dal sito internet del Comprensorio (www.comprensorioc9.tn.it), dove è disponibile tutta la documentazione necessaria, per esporre in via preliminare i dati che saranno inseriti nella domanda di assegno di studio (in via informatica presso il Comprensorio, il giorno concordato per l'appuntamento).

L'interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva ICEF di tutti i componenti del proprio nucleo familiare attestante la condizione economica dell'anno 2008, al fine di acquisire le informazioni relative al reddito e al patrimonio dei componenti il nucleo familiare. L'interessato può presentare la dichiarazione ICEF già effettuata in occasione della presentazione di altra domanda pubblica, quali il trasporto scolastico, mensa o l'assegno di cura. Qualora l'interessato debba redigere per la prima volta la dichiarazione ICEF può rivolgersi, previo appuntamento, presso un CAF che provvederà gratuitamente alla redazione della domanda.

La domanda di assegno di studio va redatta esclusivamente presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta per autocertificazione dal richiedente, in quanto si utilizza apposito programma informatico. La sottoscrizione dell'istanza non deve essere autenticata, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 (è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda ovvero, che l'istanza debitamente sottoscritta, venga corredata di copia fotostatica di un documento di identità).

Nella domanda devono essere autocertificati i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle peculiarità del medesimo (presenza di un unico genitore, di persone disabili, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese sostenute previste per ogni voce di spesa, alla media dei voti conseguiti, ecc..

Le informazioni relative al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, contenute nella dichiarazione ICEF, saranno recuperate dalla banca dati attraverso il numero di attestazione ICEF e saranno elaborate dal programma in base ai criteri di settore stabiliti per gli assegni di studio (cfr. deliberazione della Giunta Provinciale n. 2585 di data 30 ottobre 2009).

All'indirizzo internet www.icef.provincia.tn.it è disponibile il "modulo di trasparenza" che consente all'interessato di calcolare direttamente, in via del tutto indicativa, l'importo dell'assegno di studio.

B). CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE ALL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 COMMA 1., LETTERA E) DELLA L.P. N. 5/2006

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente nel Comprensorio Alto Garda e Ledro;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 5 giugno 2010;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento; è possibile prescindere dal requisito della promozione solo per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad **euro 50,00**; tale importo costituisce la **franchigia** da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nella tabella di cui al punto 8 dell'allegato E) alla determinazione del responsabile di attività n. 1607/8 del 09.11.2009.

Per gli studenti appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate (che fruiscono dell'assistenza economica di base erogata dalla Provincia o che ne hanno i requisiti), l'assegno di studio viene erogato a prescindere dal requisito di cui alla lettera E).

MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2009/2010

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo di euro 5.000,00.

Entro il 15 gennaio 2010 il Comprensorio approva la graduatoria definitiva dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata, da erogare entro il 15 febbraio; la residua parte del beneficio viene erogata a seguito dell'accertamento della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	Studenti iscritti presso le <u>istituzioni scolastiche provinciali</u> Studenti iscritti presso gli <u>istituti di formazione professionale provinciali</u> e presso i <u>Centri di formazione professionale</u> gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978 Studenti iscritti presso le <u>istituzioni paritarie con sede in provincia</u> Studenti iscritti presso <u>istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia</u>
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	Studenti iscritti presso <u>istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia</u>
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	Studenti iscritti presso le <u>istituzioni scolastiche e formative provinciali</u> Studenti iscritti presso <u>istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia</u>

- (1) Gli studenti iscritti presso istituzioni formative del sistema educativo provinciale non possono presentare domanda di assegno di studio per le spese di convitto e alloggio, in quanto i medesimi, qualora costretti a risiedere fuori famiglia ai fini della frequenza, possono usufruire dei posti letto a quota mensile agevolata resi disponibili presso i convitti gestiti dai Centri di formazione professionale ovvero forniti da strutture esterne con le quali i Centri stessi provvedono a stipulare apposite convenzioni.

Per tutti gli altri studenti, ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio deve sussistere il requisito dei validi motivi; in tal senso devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto, nonché dell'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;

- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dai Comprensori.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto, libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, aventi il requisito dei validi motivi ai sensi del punto 1), secondo paragrafo.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) La spesa relativa a tasse di iscrizione e rette di frequenza è riconosciuta unicamente agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia, nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio deve sussistere il requisito dei validi motivi; in tal senso devono essere valutati:

- o la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto, nonché dell'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- o l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dai Comprensori.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- o agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- o agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, aventi il requisito dei validi motivi ai sensi del punto 1).

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) La spesa relativa a tasse di iscrizione e rette di frequenza è riconosciuta unicamente agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia, nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento.

E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

La spesa per l'iscrizione e la frequenza (retta scolastica) non è riconoscibile dal Comprensorio agli studenti iscritti e frequentanti le scuole paritarie di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) e all'articolo 13, comma 1 bis della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e le scuole non statali individuate dall'articolo 16 bis, comma 1 della stessa legge.

La domanda di assegno di studio per la retta scolastica in tali casi va invece presentata direttamente alla scuola frequentata (Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III):

1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI di Trento;
2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI di Rovereto;
3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento;
4. SCUOLA SACRA FAMIGLIA di Trento;
5. SCUOLA MARIA SS. BAMBINA di Trento;
6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
7. ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero;
8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
9. SCUOLA PRIMARIA VERONESI di Rovereto;
10. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VERONESI di Rovereto;
11. ISTITUTO IVO DE CARNERI - OXFORD CIVEZZANO di Civezzano;
12. SCUOLA PRIMARIA GARDASCUOLA di Arco;
13. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GARDASCUOLA di Arco;
14. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO GARDASCUOLA di Arco;
15. LICEO SCIENTIFICO GARDASCUOLA DI ARCO

In relazione alle spese sostenute ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di corredare il modulo raccolto dati con la documentazione di riferimento attestante le spese ammissibili da sostenersi nell'anno scolastico 2009/2010, e precisamente:

- *la documentazione attestante le spese di trasporto e per il servizio di mensa (sono riconosciute solo per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale);*
- *la documentazione attestante le spese per l'acquisto dei libri di testo (sono riconosciute fino al secondo anno del secondo ciclo per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale);*
- *la copia del bollettino di c.c. postale o del bonifico bancario relativa al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;*
- *in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, la copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o la dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente;*
- *la pagella dello studente relativa all'anno scolastico 2008/2009.*

Tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato, che in sede di controllo delle dichiarazioni rese è obbligato alla presentazione della documentazione necessaria. La mancata esibizione da parte dell'interessato della documentazione giustificativa richiesta comporterà la perdita del beneficio, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, oltre alle ulteriori sanzioni connesse. Le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate rese a pubblico ufficiale e pertanto le falsità che possono emergere nell'attività di controllo hanno rilevanza penale, con obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente.

Riva del Garda, 09 novembre 2009

IL SEGRETARIO COMPRESORIALE
- dott. Copat Paulo Nino -